PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 923 DEL 03/08/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA NOALOIL EVOLUTION SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CROSARONA 18 IN COMUNE DI NOALE (VE) E PRODUTTIVA IN VIA SCHIO 103 IN COMUNE DI MALO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DALL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU SUOLO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento stabilisce, in particolare:
  1. all'art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinato ed attuano " *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*"
  2. all'articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l'art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;

- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo "autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 "gli impianti di depurazione gestiti da imprese

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti" sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 02/1219 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dall'area di distribuzione carburanti e per l'attivazione del relativo scarico su suolo (tombinamento collegato ad un fossato a perdere), presentata dalla ditta NOALOIL EVOLUTION s.r.l. per il sito in via Schio n. 103 a Malo (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 08/06/2020 (prot. n. 24075);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 26292 del 18 giugno 2020 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza semplificata;

Vista la documentazione tecnica trasmessa da cui risulta che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico riguarda un impianto stradale di distribuzione carburanti, la cui superficie soggetta a dilavamento è pari a mq. 2.000;
- le acque meteoriche della pensilina e del fabbricato vengono convogliate dalle coperture e tramite delle tubazioni in pvc scaricate in un pozzo perdente;
- le acque del piazzale sono raccolte da una serie di griglie posizionate negli accessi dell'area e collegate tra loro con condotte in pvc poste in pendenza, quindi convogliate ad un sistema di depurazione discontinuo dimensionato per un piazzale fino a 2.000 mq, per poi essere scaricate nel tombinamento fronte strada collegato ad un fossato a perdere rispettando la tabella 4 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/06;
- l'impianto è essenzialmente costituito da un pozzetto scolmatore PSC (dimensioni in cm: 65 x 65 x 65 H), un bacino d'accumulo BDA (dimensioni in cm: Ø 250 x 290 H) e da un separatore oli DSL (dimensioni in cm: Ø 150 x 215 H);
- il disoleatore verrà attrezzato al suo interno con un filtro in coalescenza e dovendo garantire lo scarico in tabella 4 (scarico su suolo) viene previsto inoltre l'inserimento all'interno della vasca di disoleazione di opportuni cuscini oleoassorbenti;

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera e);

Preso atto della Relazione geologica-tecnica sulle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche dei terreni presenti nel sottosuolo del sito di cui trattasi, a firma del Dott. Geol. Alessandro Valmachino, che conclude affermando che: "*Gli elementi geologici ed idrogeologici raccolti, che caratterizzano il sito interessato dal sistema di dispersione di acque meteoriche in un fossato con portata d'acqua nulla oltre 120 gg/anno, fanno ritenere l'intervento compatibile con la situazione esistente*";

Vista la nota di Viacqua S.p.A. del 10/07/2020, agli atti con prot. n. 29556 del 10/07/2020, con cui la Società:

- conferma l'assenza, nell'area di raggio 200 metri dallo scarico della ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano;

- evidenzia che l’intervento per un eventuale allaccio alla pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla Ditta “*appare oggettivamente di difficile realizzazione*”;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 26292 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione di competenza da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l’effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell’impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell’intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell’impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni”;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 titolata “*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*”;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell’incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta NOALOIL EVOLUTION s.r.l. per il sito in via Schio n. 103 a Malo (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dall'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico sul suolo (tombinamento collegato ad un fossato a perdere), come da documentazione trasmessa in data 08/06/2020 (prot. n. 24075) con le seguenti **prescrizioni**:

   a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

   b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

   c) dovrà essere istallato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di istallazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;

   d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

   - svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, sostituzione dei cuscini oleoassorbenti e pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;

   - altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;

   - eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

   - verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

   Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

   e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali.** Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di

prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque di prima pioggia trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

h) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto;

i) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. **di avvertire che**:

   a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

   b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

   c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

   d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

   e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;

4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Malo per gli adempimenti di competenza;

6. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

7. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 03/08/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo